

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 10.4.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORSANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Rito del lavoro, appello: quando sono ammissibili nuove prove?**

*La nuova produzione in appello può far superare le preclusioni che il codice di rito prevede per il giudizio di primo grado, solo se è dotata di un grado di decisività e certezza tale che da sola considerata, e quindi a prescindere dal suo collegamento con altri elementi e da altre indagini, conduca ad un esito "necessario" della controversia.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 11.2.2015, n. 2729**

...omissis...

Il ricorso è infondato.

La Cassazione nel rimettere la controversia davanti al giudice di merito ha accertato che non era stato esaminato uno dei motivi di censura formulati in appello dall'Inps ed ha dunque reintegrato la Corte territoriale nei medesimi poteri del giudice del gravame la cui sentenza era stata annullata.

Tanto premesso va ricordato che "Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa." (cfr. Cass. n. 10677 del 2012).

La nuova produzione in appello può far superare le preclusioni che il codice di rito prevede per il giudizio di primo grado, solo se è dotata di un grado di decisività e certezza tale che da sola considerata, e quindi a prescindere dal suo collegamento con altri elementi e da altre indagini, conduca ad un esito "necessario" della controversia.

D'altra parte così prescrive il tenore letterale dell'art. 437 c.p.c., comma 2, che non è consentito al giudice di disattendere, il quale, nel vietare l'ammissione di nuovi mezzi di prova, li consente però nei casi in cui il collegio "anche d'ufficio" li ritenga indispensabili. Anche il documento prodotto in appello nel caso in esame è dotato di tale "decisività" essendo da solo sufficiente, senza necessità di accertamenti ulteriori, a dimostrare lo stato di pensionato del ricorrente all'atto di entrata in vigore della legge che ha introdotto il beneficio.

Per tutto quanto sopra considerato, ex art. 375 c.p.c., n. 5, il ricorso manifestamente infondato va respinto.

p.q.m.

La Corte

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---